



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma I del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l' Ordinanza AdSP MTC n. 51/2022 con la quale, a temporanea e parziale deroga dell'Ordinanza n. 66/2020, è stato consentito lo svolgimento di visite guidate organizzate, unicamente il sabato ed in orario diurno, da un operatore selezionato dal Comune di Napoli;

VISTA l'istanza, acquisita in data 30.05.2023 al n. 15240 del protocollo generale di questa AdSP MTC, con la quale il comune di Napoli, nell'ambito delle iniziative adottate per la valorizzazione del Molo San Vincenzo, ha chiesto di poter continuare, per un altro anno, l'attività di visite guidate al molo San Vincenzo;

TENUTO CONTO, del parere favorevole espresso in merito dal Quartier Generale Marina Napoli di cui alla nota acquisita in data 21.06.2023 al n. 17450 del protocollo generale di questa AdSP;;

RITENUTA, percorribile, l'ipotesi di proroga dell'Ordinanza n. 51/2022, sulla scorta di quanto rappresentato dal comune di Napoli degli esiti positivi dell'iniziativa in argomento, volta alla apertura della infrastruttura del molo San Vincenzo - ovvero di una parte di essa - alla cittadinanza ed ai turisti, rappresentato dal comune di Napoli;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10 comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94

ORDINA

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, la vigenza dell'ordinanza n. 51/2022 del 3 giugno 2022, prevista per il 31 agosto



2022, è prorogata fino al 31 agosto 2023.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di emissione.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla inosservanza del presente provvedimento, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

22 GIU. 2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA